

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

PREMESSO CHE

- in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;
- è riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le specifiche attività di settore dei Dipartimenti

presso cui hanno sede;

- che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- è di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la

partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Perugia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni (L 240/2010);

TRA

l'Università degli Studi di Perugia (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore prof Francesco Bistoni, nato a Città di Castello (PG) il 27/03/1943, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN) in persona del suo Presidente prof. Fernando Ferroni nato a Roma il 12/1/1952 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 27/11/2009 da ora innanzi definite "le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.

2.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a

verifiche periodiche, almeno biennali, sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi competenti.

ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

3.2 - Fermo restando l'ordinario impegno orario del personale dell'Università coinvolto nell'attuazione dei suddetti programmi di ricerca, nel rispetto della normativa di settore e, in particolare, dei limiti orari giornalieri, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione definiranno, d'intesa tra loro, le modalità idonee a consentire lo sviluppo dei programmi di ricerca che si svolgeranno nella Sezione nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro del personale universitario e dei doveri di questi verso l'Università.

3.3 Resta inteso che in caso di mancato rispetto della disciplina in materia di orario di servizio da parte del personale universitario impegnato nell'attuazione dei suddetti programmi di ricerca, l'Università e l'INFN non potranno riconoscere al personale coinvolto detto servizio ad alcun fine e l'Università si impegna ad acquisire dal personale interessato apposita dichiarazione che verrà trasmessa dal Direttore del Dipartimento al Direttore della Sezione preliminarmente allo svolgimento delle attività.

ART. 4

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente con nota scritta al

Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione con nota scritta alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli. Ogni intendimento di acquisto di sorgenti ionizzanti, sia da parte della Sezione sia da parte del Dipartimento, deve essere oggetto di reciproca informazione onde evitare che possa venir superato il tetto di attività complessiva che richiede preventivo nulla osta della Prefettura. Tale informativa dovrà essere, altresì, comunicata agli Esperti Qualificati della Sezione INFN e dell'Università di Perugia che si raccorderanno sulle eventuali azioni legali e/o tecniche da intraprendere.

- 5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.
- 5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.
- 5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo del Direttore della Sezione INFN e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- 5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.
- 5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.
- 5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.
- 5.10 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.
- Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta

del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11- L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore della Sezione e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per il migliore utilizzo ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra il Direttore della Sezione e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6.3 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n. 3. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

6.4 - Il Direttore della Sezione provvede, di concerto con il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN, secondo il Regolamento Accessi dell'Università e i regolamenti specifici di Dipartimento.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori, comuni.

ART. 7

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra il Direttore della Sezione e, per parte Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

- a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;
- b) un contributo annuo di Euro 70000 (settantamila/00) per la utilizzazione dei locali, servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 3, n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, previo accordo, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- c) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali

programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- d) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;
- e) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, che l'Università deliberi annualmente in settori di interesse INFN.

7.3 - I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

ART. 8

8.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. d) ed e) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INFN medesimo.

8.3 - L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente

Convenzione.

8.4 - Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

ART. 9

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ART. 10

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri compiti istituzionali nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici. Resta fermo, altresì, quanto previsto ai precedenti artt. 3.2 e 3.3.

10.3 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni (L. 240/2010).

10.4 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.5 - Il personale ricercatore dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, nel rispetto delle medesime norme. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.6 - I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati

presso l'INFN per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del consiglio di dipartimento di afferenza. Durante il periodo di distacco il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario / dirigente di ricerca, professore associato / primo ricercatore, ricercatore universitario / ricercatore INFN;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Il personale ricercatore dell'INFN può essere distaccato presso i dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca dell'Università per svolgere, per periodi predeterminati, attività didattica e di ricerca non istituzionale ma di interesse dell'INFN, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dell'INFN cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'INFN:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'INFN;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze dirigente di ricerca /

professore ordinario, primo ricercatore / professore associato, ricercatore INFN / ricercatore universitario;

- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

10.7- Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

10.8 - Per le attività in collaborazione le Parti potranno altresì bandire borse di studio e posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240 per attività di ricerca secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni.

ART. 11

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

L'Università, per quanto attiene agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08 e dalla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, individua nel Rettore il Datore di Lavoro e nel Direttore del Dipartimento il Dirigente responsabile. I predetti soggetti, anche tramite i rispettivi

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i soggetti di cui al precedente comma 1, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

11.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno altresì, tramite i propri Servizi, le modalità per il coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università e l'INFN definiranno altresì, tramite i propri Servizi, i casi nei quali sia necessario fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e

al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d), e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN. Sarà cura dell'INFN, alla fine di ogni anno dosimetrico, provvedere a trasmettere all'Università le dosi ricevute dal predetto personale universitario, impegnato in attività con rischio da radiazioni ionizzanti presso e per conto dell'INFN, che ne assicura la sorveglianza medica.

Per il personale universitario di cui sopra, impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti, anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modifiche ed integrazioni.

11.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale, che verranno fornite da INFN.

Parimenti, il Dipartimento è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'Università e di cui il Dipartimento ha la disponibilità. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale, che verranno fornite dal Dipartimento.

11.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.7 - Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui

rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.) .

11.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In caso di affidamento di lavori, nei locali utilizzati nell'ambito della presente convenzione, da parte dell'Università, unica stazione appaltante legittimata all'affidamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Università stessa si impegna a darne comunicazione al Direttore della Sezione INFN e al Direttore del Dipartimento di Fisica. Il Direttore del Dipartimento di Fisica e il Direttore della Sezione INFN segnaleranno entro 3 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e forniranno l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN e il Direttore del Dipartimento di Fisica sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione

adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

ART. 12

12 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 13

13 - Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'applicazione della presente convenzione, è competente a decidere, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

ART. 14

14 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 15

15 - La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle Parti secondo quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2 bis, della L.241/1990 e sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata.

ART. 16

16.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche

verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 17

17 - La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le spese sono poste a carico della parte richiedente.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

DI PERUGIA

Il Rettore

ISTITUTO NAZIONALE

DI FISICA NUCLEARE

Il Presidente

Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 7, 8 e 13.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

DI PERUGIA

Il Rettore

ISTITUTO NAZIONALE

DI FISICA NUCLEARE

Il Presidente

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche
dell'INFN messe a disposizione del Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- d) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche e tecniche
del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Locale schermato per custodia sorgenti radioattive

Allegato n. 3

Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Servizi e Laboratori di ricerca come da planimetrie allegate
- b) Locali destinati ad uso ufficio per il personale INFN attribuiti con le stesse modalità del personale universitario.

Allegato n. 4

Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN


- a) Accesso ad abbonamenti telematici e al servizio Bibliotecario di Ateneo.
- b) Manutenzione elettrica
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)
- e) Documentazione

Allegato n. 5


Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico


PIANO TERRA




PIANO PRIMO




PIANO SECONDO



PIANO TERZO



PIANO SESTO



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI FISICA

Drawn: Aisa Damiano date 26/03/2013